

Penale Sent. Sez. 6 Num. 34965 Anno 2018

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: COSTANZO ANGELO

Data Udiienza: 16/05/2018

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

PANARIELLO MADDALENA nato a TORRE DEL GRECO il 19/01/1958

avverso il decreto del 21/11/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

lette le conclusioni del PG per l'inammissibilità del ricorso



RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto n. 4-17/Mis. Prev. del 21/11/2017-1/12/2017 la Corte di appello di Brescia ha rigettato il ricorso di Antonino Scopelliti e di Maddalena Panariello contro il provvedimento con cui il Tribunale di Brescia il 9/5/2017 ha disposto ex art. 24 d. lgs. 6 settembre 2011 n.159 la confisca dell'appartamento e del box siti in via Roma n. 20 di Capriolo (BS), intestati a lei quale persona interposta, essendone invece la effettiva disponibilità di suo marito Antonino Scopelliti.

2. Nel ricorso della Panariello si chiede l'annullamento del decreto deducendo: a) violazione del principio di preclusione processuale perché già nel passato l'immobile era confiscato a Antonino Scopelliti, marito della ricorrente, ex art. 12 *sexies* d. lgs 8 giugno 1992 n. 306 in relazione a una condanna definitiva per reati di usura e estorsione commessi dal 1996 al 2002, con provvedimento annullato dalla Corte di cassazione in considerazione dell'epoca remota dell'acquisto (24/12/1985) e della carenza di elementi sintomatici della fittizia interposizione della Panariello, rilevando – inoltre - che il certificato anagrafico (utilizzato per dimostrare l'interposizione fittizia) attestante la convivenza fra Scopelliti e Panariello ben poteva essere prodotto nel procedimento originario; b) violazione degli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. n. 159/2011 e mancanza di motivazione sulla pericolosità sociale di Scopelliti (mai sottoposto a misura di prevenzione personale perché la proposta avanzata per la prima volta in questo procedimento è stata rigettata dal Tribunale con decisione non impugnata) al momento dell'acquisizione dell'immobile; c) violazione dell'art. 19 d. lgs. n. 159/2011 e omessa motivazione sull'incapienza patrimoniale della ricorrente al momento dell'acquisto del bene confiscato e sull'illecita provenienza dell'intera somma utilizzata per acquistarlo; d) violazione degli artt. 24 e 26 d. lgs. n. 159/2011 e mera apparenza della motivazione circa la reale riconducibilità a Scopelliti del bene confiscato perché il bene fu acquistato dalla Panariello più di 30 anni prima del biennio precedente la proposta della misura di prevenzione avanzata per la prima volta nel presente procedimento nei confronti di Scopelliti, al quale non è mai stato contestato un concorso nel reato di intestazioni fittizia ex art. 12 *quinquies* legge n. 356/1992, per cui non vale la presunzione posta dall'art. 26 d. lgs n. 159/2011.

3. Il Procuratore generale chiede il rigetto del ricorso osservando che: nella fattispecie la preclusione processuale non opera essendo emersi elementi di valutazione nuovi a sostegno della tesi della fittizia interposizione perché dalla misura di prevenzione risulta che Scopelliti e Panariello hanno convissuto nell'immobile confiscato, assieme alla loro figlia, sin dal 1984, ossia prima dell'acquisto dello stesso; il giudizio di pericolosità su Panariello è fondato non solo sulle condanne per reati di usura e estorsione commessi fra il 1996 e il 2002 e tra il 2013 e i 2014 ma anche su plurime condanne per contrabbando risalenti ai primi anni '70 del secolo scorso; gli accertamenti relativi al periodo anteriore al 1985 mostrano che Scopelliti ha percepito redditi solo dal 1992 al 1998 per cui deve ritenersi che per l'acquisto dell'immobile e per il mantenimento della famiglia utilizzò proventi da attività illecite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente ribadito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d. lgs n. 159 /2011). Ne deriva che dal giudizio sulla motivazione del provvedimento è escluso il vizio di *illogicità manifesta* di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e può esclusivamente dedursi il vizio costituito dalla motivazione inesistente o meramente apparente - perché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 4, comma 9, legge n. 1423/1956 - in cui non rientra la sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati considerati dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni a sostegno del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1.1. Il giudizio negativo sulla confiscabilità dei beni, espresso nel procedimento svolto ex art. 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), non determina automatiche preclusioni nell'ambito del giudizio di prevenzione, successivamente avviato: infatti, la valutazione relativa alla confiscabilità dei beni ha un contenuto più ampio nel processo di prevenzione rispetto a quello che ha nel procedimento per la cosiddetta *confisca allargata*, perché rilevano direttamente l'origine e le modalità di formazione del patrimonio, che diventa confiscabile purché si accerti che è frutto o costituisce il reimpiego di attività illecite (inclusa l'evasione fiscale)

senza necessità di distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Sez. 5, n. 9729 del 19/01/2017, Rv. 269173). Pertanto, la definitività del provvedimento di rigetto della richiesta di confisca ex art. 12 *sexies* d. l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, osta alla confisca degli stessi beni ex art. 24 legge n. 159/2011 solo se la decisione riguarda accertamenti in fatto relativi ai presupposti comuni ai due tipi confisca ma non anche se attiene a ragioni di mero rito o a altri presupposti delle misure (Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014, Rv. 259453; Sez. 1, n. 48173 del 23/10/2013, Rv. 257669).

2.1.2. Nel caso in esame, il Tribunale e la Corte di appello hanno giudicato sulla base di elementi di valutazione nuovi rispetto a quelli che condussero questa Corte (Sez. 1, n. 8404 del 15/01/2009) a annullare la confisca dello stesso immobile (disposta ex art. 12 *sexies* d. l.g.s. n. 306/1992) valutando l'epoca remota dell'acquisto (24/12/1985) e l'insufficienza degli indizi della fittizia interposizione della Panariello, costituiti dalla procreazione della figlia della coppia Scopelliti-Panariello prima dell'acquisto dell'immobile.

Infatti, a sostegno della tesi della fittizia interposizione nell'attuale procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione ex art. 24 legge n. 159/2011 risulta il dato nuovo - tale, quindi, da consentire di superare la preclusione processuale - che Scopelliti e Panariello hanno pure convissuto nell'immobile confiscato (assieme alla loro figlia) sin dal 1984, ossia prima dell'acquisto dello stesso (pagg. 7-8 del provvedimento impugnato).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali (desumibile dalla riforme introdotte dalle leggi 24 luglio 2008 n. 125 e 15 luglio 2009 n. 94) va inteso nel senso che è consentito applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma è comunque necessario che tale pericolosità sia accertata con riferimento all'epoca dell'acquisto del bene oggetto della richiesta ablatoria (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Rv. 262604; Sez. 1, n. 32398 del 21/03/2014, Rv. 260281; Sez. 2, n. 24276 del 29/04/2014, Rv. 260296).

Nel caso in esame, nel dedurre che Scopelliti non è mai stato sottoposto a misura di prevenzione personale e che la proposta avanzata per la prima volta in questo procedimento è stata rigettata dal Tribunale con decisione non impugnata, il ricorso non si confronta con il fatto che il giudizio di pericolosità su Panariello nel provvedimento in esame è fondato non solo sulle condanne per reati di usura e di estorsione, commessi fra il 1996 e il 2002 e tra il 2013 e il

2014, ma anche su plurime condanne per reati di contrabbando e evasione fiscale commessi negli anni '70 del secolo scorso (pagg- 4-5 del provvedimento impugnato), per cui copre il periodo in cui fu acquistato il bene confiscato.

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

La Corte ha adeguatamente argomentato circa l'incapienza patrimoniale della ricorrente al momento dell'acquisto del bene confiscato rilevando che gli accertamenti finanziari e reddituali mostrano che un reddito di euro 1600 della Panariello negli anni 1992-1998 e una totale mancanza di reddito dal 1985 al 1992 (pagg. 5, 7): la sproporzione tra il valore di un bene o di un'attività economico-finanziaria e il reddito (nel caso in esame inesistente) del terzo intestatario costituisce un indice sintomatico della fittizietà della intestazione (Sez. 6, n. 45110 del 19/07/2017, Rv. 271382)

Inoltre, la Corte ha osservato che le imprese gestite da Scopelliti hanno avuto breve durata e sostanzialmente non hanno prodotto reddito e che è irrilevante *"la stipula del contratto di mutuo per lire 30 milioni dovendosi evidentemente avere riguardo alla liceità della provenienza della provvista utilizzata per il rimborso del finanziamento"* (pag. 7).

Pertanto, deve ritenersi che Scopelliti per l'acquisto dell'immobile e per il mantenimento della famiglia utilizzò proventi da attività illecite. Né la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto può giustificarsi con proventi da evasione fiscale, perché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego senza distinzioni, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260244; Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Rv. 266312; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Rv. 264461).

4. Nel quarto motivo di ricorso si deduce che la Panariello acquistò il bene confiscato più di 30 anni prima del biennio precedente la proposta della misura di prevenzione per cui non varrebbero le presunzioni di intestazione fittizia ex art. 26, comma 2, d. lgs n. 159/2011. L'assunto è esatto ma inconducente perché la previsione delle presunzioni poste dalla disposizione citata, sulla falsariga del meccanismo della revocatoria fallimentare, è chiaramente disgiunta rispetto alla previsione dell'art. 26, comma 1, d. lgs n. 159/2011, nel senso che quest'ultima - quella applicata dalla Corte di appello ~~alla~~ fattispecie in esame - ha una portata generale - valida per tutti i casi di interposizione fittizia - mentre il duplice

meccanismo di presunzioni *iuris tantum* opera solo in relazione alle evenienze specificamente individuate dal legislatore.

Per altro verso, nel ricorso si osserva che partire dalla premessa che né Scopelliti né la moglie sono in grado di giustificare la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto per concludere che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile proverrebbe da Scopelliti, costituirebbe un salto logico. Ma nell'esprimere questo giudizio si trascura che l'inferenza sviluppata dalla Corte utilizza una ulteriore premessa che, del resto, costituisce il ganglio della costruzione logico-giuridica che regge il provvedimento impugnato: nel periodo in cui fu acquistato il bene, Scopelliti, a differenza della Panariello, disponeva di fonti di reddito seppure illecite, perché connesse alla realizzazione di attività criminose.

5. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 16/05/2018